

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

## PIANO DELLE ATTIVITÀ 2011-2012

### PARTE TERZA

#### MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, DIDATTICHE E PEDAGOGICHE: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

#### **14. Partecipazione alle attività collegiali. Impegni concomitanti.**

I docenti di scuola secondaria di primo grado che prestano servizio in più di sei classi sono invitati a concordare presenze/assenze alle riunioni dei consigli di classe (escluse quelle riguardanti le operazioni di valutazione periodica e finale) ovvero alle altre attività in calendario per contenere gli impegni entro i termini contrattuali. Gli accordi preventivi si rendono indispensabili per evitare:

- α. la mancanza di numero legale nelle riunioni;
- β. l'assenza del docente incaricato della verbalizzazione.

I docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in servizio in più scuole sono tenuti al rispetto delle predette indicazioni, in quanto compatibili e con la precisazione che le attività funzionali all'insegnamento quantificate nel CCNL/Scuola vanno espletate presso ciascuna Istituzione scolastica in maniera direttamente proporzionale alle ore di insegnamento.

I docenti tutti – se impegnati nelle attività in calendario – oltre i tempi contrattuali e non specificamente incaricati con atto formale individuale (anche di diniego all'esonero) sono invitati a darne tempestiva comunicazione per concordare le soluzioni più opportune.

I docenti in servizio in più scuole sono tenuti comunicare tempestivamente per iscritto:

- a) l'orario settimanale di insegnamento e ogni successiva variazione;
- b) gli impegni (giorno ed ora) per la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento e alle operazioni di valutazione presso l'altra o le altre istituzioni scolastiche;
- c) eventuali coincidenze tra gli impegni previsti nel presente piano annuale delle attività e quelli già programmati dalle altre scuole.

#### **15. Divieto dell'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.**

##### **a. PREMESSA**

L'uso dei cellulari durante le ore di lezione costituisce un consistente problema per lo svolgimento della regolare attività didattica, alla quale causa molti disturbi e non produce alcuna utilità. Per tale ragione, sull'argomento necessitano una puntuale riflessione da parte di tutte le componenti scolastiche e regole di comportamento che consentano alla scuola di assolvere il suo principale e fondamentale compito, che è quello di garantire una adeguata istruzione a tutti coloro che la frequentano.

Non si può misconoscere che l'apparecchio di cui trattasi ha assunto una presenza sempre più rilevante nella quotidianità di tanta parte di cittadini della nostra comunità, giovani e non. Né si vuole sottovalutare la sensazione di sicurezza che a tanti genitori deriva dal poter in ogni momento rintracciare i figli e comunicare con loro. E, tuttavia, va chiarito che la scuola non può assecondare qualsiasi abitudine si crei fra i fruitori del suo servizio e i suoi operatori senza chiedersi se tali abitudini siano compatibili con la sua specifica attività formativa. Quanto al senso di sicurezza, nel momento in cui i ragazzi sono affidati ad una comunità educante, quale la scuola, è attraverso le forme della comunità stessa che la sicurezza va cercata.

##### **b. IL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE**

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

Il diritto-dovere all'istruzione coinvolge quali attori fondamentali gli studenti e i docenti, in quanto si realizza attraverso l'attività di insegnamento-apprendimento. Tale attività, che a sua volta si basa su una relazione positiva ed attiva tra gli alunni e gli insegnanti, ha bisogno che nessuno di coloro che vi sono impegnati sia disturbato da fattori negativi. Alla luce di ciò l'Amministrazione scolastica, in un'epoca in cui i telefoni cellulari erano diffusi quasi esclusivamente fra gli adulti, emanò un provvedimento che sanciva la proibizione dell'uso dei cellulari per i docenti. Si tratta della circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 (tuttora in vigore) che, riguardo all'uso del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti durante le ore di lezione, stabiliva che "tali comportamenti – laddove si verificano – non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione, che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti". A questi ultimi è affidato, infatti, il compito di soddisfare "l'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti".

L'assoluto divieto di utilizzare i telefonini cellulari durante l'attività didattica, tanto per gli studenti che per il personale docente è stato ribadito – anche a seguito di usi impropri dei telefonini cellulari a scuola, ampiamente riportati dai mezzi di informazione – dal Ministro della Pubblica Istruzione con la nota del 15 marzo 2007, prot. n. 302/dip./segr., contenente "Linee di indirizzo ed indicazione in materia di utilizzo di "telefonini cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

Per l'infrazione al divieto, infine, il Regolamento di disciplina di questo Istituto in corso di rielaborazione prevederà opportune sanzioni.

### **c. SICUREZZA E DISTRAZIONE**

Fatte la premessa e le considerazioni di cui sopra, va rilevato che né l'uso né il semplice tenere acceso il cellulare in classe trovano giustificazione in ragione di sicurezza. Per situazioni di emergenza o rilevante necessità, tanto i docenti che gli studenti possono essere chiamati dalle rispettive famiglie tramite il telefono della scuola; essi possono, a loro volta, chiamare le famiglie tramite il telefono della scuola.

Va però rilevato che l'uso del cellulare da parte degli studenti è determinato solo in casi rarissimi da situazioni di emergenza. Nella quasi totalità dei casi segnalati si tratta, invece, di un uso legato al gioco e alla trasmissione e ricezione di immagini e messaggi per puro passatempo.

L'uso del cellulare durante le lezioni, in definitiva, non è motivato da ragioni di sicurezza e necessità, costituisce una fonte di distrazione per chi lo fa, di disturbo e di difficoltà ad apprendere per gli altri. Si viene, in tal modo, a creare una situazione di difficoltà per il corretto svolgimento dell'attività di insegnamento-apprendimento.

Né debbono, inoltre, essere sottovalutate le possibili ripercussioni che centinaia di cellulari accesi contemporaneamente in uno spazio relativamente ristretto potrebbero avere sulla salute delle persone.

### **d. PERCHÉ NON USARE IL CELLULARE DURANTE LE LEZIONI**

Da tutto il ragionamento sin qui sviluppato, appare con evidenza che la prima ragione per non usare il cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le lezioni è rappresentata dal rispetto che il docente deve all'alunno e che l'alunno deve tanto al docente che ai compagni di classe.

A tale fondamentale e primaria ragione ne va aggiunta un'altra: in quanto fonte di disturbo delle lezioni, l'uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici è perseguibile dal punto di vista disciplinare, come già rilevato nel precedente punto 2. L'uso di cui trattasi si configura, inoltre, come mancata partecipazione al dialogo educativo durante la lezione e disturbo del normale andamento dell'attività didattica, vale a dire come mancanza ai doveri scolastici e quindi soggetti ad ulteriori sanzioni disciplinari.

### **e. UN IMPEGNO COMUNE**

La scuola, naturalmente, preferisce che il risultato di non ostacolare l'attività didattica venga conseguito non per il timore delle punizioni, ma per la consapevolezza della giustezza del principio e della necessità pratica.

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

A tutte le componenti della vita scolastica viene, pertanto, richiesto il massimo impegno in tal senso. Ai docenti si chiede, oltre che essere limpidi nel proprio esempio, di ragionare con i ragazzi e colloquiare con essi per far maturare in tutti la piena consapevolezza della giustezza di comportamenti che salvaguardino e garantiscano il rispetto reciproco.

Al personale non insegnante si richiede la collaborazione nel riconoscere le situazioni di necessità degli alunni e nell'agevolare l'uso, in tali circostanze, degli strumenti di comunicazione della scuola. Alle famiglie si chiede di collaborare nel far comprendere ai più giovani che in un ambiente formativo è indispensabile rispettare le regole della comunità e, soprattutto, rispettare le altre persone con le quali si vive in comunità. Ai ragazzi si chiede di maturare la consapevolezza che degli strumenti che la ricerca scientifica e le applicazioni tecnologiche mettono a punto occorre fare uso civile ed appropriato, senza mai trasformarli in fonte di fastidio e di disturbo per gli altri.

### **f. DISPOSIZIONE**

Nel ribadire l'auspicio che trovi attuazione tutto quanto richiamato nel precedente paragrafo 5, corre comunque l'obbligo di ribadire che l'uso dei telefonini cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le lezioni è vietato a tutti e che, pertanto, detti apparecchi debbono restare rigorosamente spenti.

### **16. Primo soccorso e somministrazione farmaci agli alunni.**

In caso di infortunio o di malore occorso ad un alunno, vengono informati tempestivamente i genitori contattandoli ai loro recapiti telefonici con l'invito a raggiungere, con altrettanta tempestività, la sede scolastica. A tal fine possono essere delegati familiari maggiorenni o persone di fiducia.

Se il malore presenta le caratteristiche di gravità viene chiesto anche l'intervento del 118 dandone contemporanea comunicazione ai genitori.

Il personale scolastico (docente o collaboratore scolastico) accompagnerà – compatibilmente con le disponibilità – il minore sull'ambulanza e all'ospedale: resta di esclusiva competenza dei genitori il consenso informato al trattamento sanitario.

Il personale scolastico assicurerà gli interventi di primo soccorso che non richiedono atti riconducibili all'arte medica in quanto di esclusiva competenza del personale sanitario.

La somministrazione di farmaci, in orario scolastico può essere effettuata dal personale docente e ATA solo in presenza di formale richiesta dei genitori e/o esercenti la potestà genitoriale.

La richiesta va documentata da certificazione medica (medico di base o AUSL) attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, nonché con l'indicazione delle modalità e dei tempi di somministrazione, posologia e assunzione.

Si precisa che il personale della scuola, anche se formato sulla prevenzione dei rischi e sul primo soccorso, non ha alcuna competenza sanitaria, per cui deve ricevere indicazioni tassative che non lasciano alcun margine discrezionale in ordine a quanto richiesto dalla prescrizione medica che dovrà attestare non solo l'assoluta necessità ed indispensabilità della somministrazione del farmaco durante l'orario scolastico, ma anche il tempo e il modo della somministrazione, la posologia e infine la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario che viene pertanto espressamente autorizzato all'intervento.

L'intervento richiesto al personale della scuola – come previsto dalla Raccomandazione del MIUR e del Ministero della Salute del 25/11/2005 – non deve comportare “il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore”.

La presente nota verrà fatta sottoscrivere per presa visione al personale (docente e ATA di ciascun plesso) e verrà affissa all'Albo.

I docenti responsabili di classe informeranno i genitori in occasione degli incontri individuali o delle assemblee di classe.

Si allega:

- Nota MIUR prot. n. 2312/Dip/Segr. del 25/11/2005 avente per oggetto “Somministrazione farmaci in orario scolastico”.

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

- Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 – MIUR e Ministero della Salute – contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

### Allegato 1

#### Dipartimento per l'istruzione Nota 25 novembre 2005

Prot. n. 2312/Dip/Segr

Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico

Questo Ministero, d'intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l'allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le Indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

### Allegato 2

#### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE

**VISTO** il Decreto di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/ legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTE** le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

**CONSIDERATO** che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale 2005;

**CONSIDERATO** che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

### EMANANO

#### LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – **Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – **Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – **Soggetti coinvolti** - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – **Modalità di intervento** – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – **Gestione delle emergenze** – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

UNIVERSITA' E RICERCA

F.to MORATTI

F.to STORAGE

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

### **17. Certificazioni mediche ad uso scolastico: indicazioni e formulari.**

La nota che segue vuole agevolare, attraverso chiarimenti e semplificazioni, le procedure per le richieste di certificazione e, nel contempo, contenerle negli stretti limiti prefigurati dalle disposizioni di legge.

a) *Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.*

### **Le note che seguono interpretano e applicano l'allegato H (A.C.N. per la Pediatria di libera scelta 15-12-2005 integrato con l'A.C.N. 29-07-2009).**

Tra i compiti dei Pediatri di libera scelta, retribuiti in quota capitarla, rientrano le certificazioni per attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (punti a e c dell'art. 1 del DM 28-02-1983) e cioè le certificazioni per le attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche inserite nel POF e per quelle di preparazione e/o partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale.

- Per le attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte nell'orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla promozione sportiva scolastica, ovvero alla preparazione e/o partecipazione a gare e campionati, caratterizzati da competizioni tra atleti;
- La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici ed inserite nel POF della scuola è dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite nel precedente punto;
- La richiesta di certificazione è ammissibile solo per gli alunni interessati alle predette attività parascolastiche, e va compilata esclusivamente sull'allegato formulario Modello A;

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

Modello A

## **RICHIESTA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ MEDICA**

ai sensi del D.M. 28/02/1983

Al Sig. Dirigente Scolastico

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, genitore dell'alunn \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
iscritt\_ per il corrente a.s. \_\_\_\_\_ alla Scuola/Istituto \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

chiede

- che \_l\_ propri\_ figli\_ venga ammess\_ a partecipare alle attività parascolastiche e complementari di avviamento alla pratica sportiva, promosse e organizzate dalla scuola;
- che sia compilata l'attestazione in calce riportata, onde poter sottoporre \_l\_ propri\_ figli\_ a visita medica per il rilascio del prescritto certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, di cui al D.M. SANITÀ del 28/02/1983.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Genitore


**N.B. – In caso di alunno maggiorenne la richiesta va sottoscritta dallo stesso.**

Denominazione Scuola/Istituto _____
Indirizzo _____
Comune _____ Prov. _____
Telefono _____ Fax _____

Prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Si attesta che questa Scuola ha deliberato, nell'ambito del proprio POF, l'attività parascolastica e complementare di avviamento alla pratica sportiva per la quale è stata presentata istanza di partecipazione per l'alunn \_\_\_\_\_.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

*(tipologia del certificato)*

## **IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA**

**Ai sensi del D.M. 28/02/1983**

..... li .....

Cognome..... Nome .....

nato/a a ..... il .....

residente a .....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica delle attività sportive non agonistiche previste in ambito scolastico dal D.M. 28/02/83.

*Il presente certificato, ai sensi del vigente ACN e del D.M. 28/02/83, e' rilasciato gratuitamente per esclusivo uso scolastico.*

In fede

.....

Il presente certificato ha validità annuale dalla data di rilascio

### **Caratteristiche del certificato** (nota a margine)

1. Nell'intestazione devono comparire i dati del medico e la sua specializzazione,
2. Deve essere specificato che trattasi di un certificato per l'attività non agonistica;
3. Nel certificato non devono assolutamente comparire dati personali, fatta eccezione per quelli anagrafici ( Legge sulla privacy);
4. In calce devono essere riportati data, nome del medico che ha eseguito la visita e timbro con numero regionale.

**N.B.** Il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato **esclusivamente** al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture pubbliche

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

### b) Altre certificazioni.

- **Certificato per la riammissione a scuola dopo malattia.**

Rientra tra i compiti contrattuali del PLS (art. 44, comma 2, lettera g – ACN vigente). In realtà esso è un certificato ancora richiesto, benché il TUPI (D.L.vo 297 del 16-04-1994) non lo preveda espressamente. Esso, tuttavia, è imposto dalle norme legislative vetuste, ma ancora vigenti (R.D. 09-11-1921, n. 1981; DPR 11-02-1961, n. 264; DPR 22-12-1967, n. 1518, art. 42 che recita testualmente: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi. Dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza». Ad ogni buon conto, nelle more di una diversa e più chiara legislazione, tale certificato va obbligatoriamente rilasciato dopo il quinto giorno di assenza. In pratica esso va richiesto dalla scuola all'alunno che rientra dal sesto giorno dall'inizio della malattia. Per quanto riguarda gli alunni che si assentano per più di cinque giorni per motivi non dovuti a malattia è sufficiente un'autocertificazione del genitore ai sensi del DPR 403/1998.

- **Esenzione dalle lezioni di educazione fisica per patologia.**

Tale certificazione è rilasciata essenzialmente dal Pediatra curante su richiesta della famiglia, la quale provvederà ad inoltrarla al Dirigente scolastico che è deputato alla concessione dell'esonero ai sensi dell'art. 303 del D.L.vo 297/1994. – Si precisa che, essendo l'educazione fisica disciplina obbligatoria di insegnamento, ragioni mediche che ne controindicano la partecipazione e ne sanciscono l'esonero, devono intendersi come esonero dalle esercitazioni e non dalle lezioni. La richiesta di esonero, tuttavia, va sottoposta, per i previsti controlli, alla Azienda USL competente.

- **Certificato per variazioni alimentari o esenzione temporanea dalla mensa scolastica a seguito di patologia acuta o cronica.**

Va redatto dal Pediatra curante su richiesta della famiglia che provvederà ad allegarlo alla richiesta di esenzione da presentare al Dirigente scolastico.

- **Certificato per somministrazioni terapeutiche.**

Tale certificato, come precisato al numero 16. della presente seconda parte, attesta la necessità di assumere farmaci durante l'orario scolastico. Il Medico curante è tenuto ad indicare chiaramente la posologia del farmaco e la sua modalità di somministrazione segnalando, inoltre, eventualmente che l'assunzione del farmaco è indispensabile in determinate situazioni patologiche che vanno dettagliate in modo specifico. Gli allegati che seguono (l'allegato 1 va compilato dal Genitore; l'allegato 2 da Medico curante) vanno compilati secondo le indicazioni fornite al richiamato punto 16 che precede.

## CERTIFICAZIONI NON RICHIEDIBILI – INDICAZIONI

### Scuola secondaria di 1° grado

**LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA:** la partecipazione degli alunni a tale insegnamento (salvo quanto diversamente previsto dall'art.303 D.Lgs. 297/94 Testo Unico della legislazione scolastica, concernente l'esonero dalle relative esercitazioni pratiche) non necessita di certificazione medica.

### Scuola primaria

**EDUCAZIONE MOTORIA E GIOCO –SPORT:** la partecipazione degli alunni a tali attività, svolte nell'ambito della programmazione didattica e in orario curricolare, non necessita di certificazione medica.

**PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI:** la preparazione degli alunni della scuola Primaria a manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi e la relativa partecipazione ad esse, rientrando nelle attività curriculari di Gioco-Sport, non necessitano di certificazione medica.

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

I docenti e i genitori sono invitati ad evitare di gravare i pediatri e i medici di base con la richiesta di certificati ad uso scolastico per motivi incongrui o improponibili al fine di giustificare situazioni risolvibili il più delle volte con una semplice autocertificazione da parte del genitore.

Tali certificati non sono previsti da alcuna normativa e quindi non esiste obbligo di rilascio.

Si vuole con le presenti indicazioni evitare di esporre i pediatri e i medici di base a inutili contenziosi con i genitori e con i docenti.

Tra i tanti certificati richiesti, si cita ad esempio il certificato di “**esenzione dalla mensa scolastica per motivi non collegati a patologia**”: qualora il genitore che ha preventivamente iscritto il figlio presso una sezione o una classe a tempo prolungato, decida di non far mangiare più il figlio a scuola, deve farne richiesta direttamente alla scuola. A nessun titolo può essere richiesto al pediatra il rilascio di un certificato attestante stati patologici non veritieri. Tale evenienza, infatti, potrebbe fare incorrere il pediatra nel “falso ideologico” previsto in caso di difetto di verità di un certificato medico.

Discorso analogo vale per la richiesta di certificato per giustificare l’**uscita da scuola prima dell’orario previsto**: quando tale esigenza non è legata ad una condizione di natura medica, è sufficiente una semplice giustificazione da parte del genitore.

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

## Allegato n. 2

### INTESTAZIONE MEDICO

Per....I... piccol...

Cognome..... Nome .....

Data di nascita .....Residente a .....

in via .....Telefono .....

**Si prescrive la somministrazione assoluta e necessaria, nel rispetto degli orari indicati, del seguente farmaco:**

Nome del farmaco .....

Forma farmaceutica .....

Modalità di somministrazione ..... Dose .....

Orario: .....  
.....

Durata terapia: dal.....al.....

Modalità di conservazione del farmaco .....

note .....

.....

Timbro e firma del PLS o MMG

Data

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

### **18. Autorizzazione ad uscire da scuola al termine delle lezioni dei minori senza affidarlo ad un adulto legittimato.**

Si propongono i formulari che seguono per la richiesta dei genitori e per l'autorizzazione ad uscire da scuola dei minori senza affidarlo ad un adulto legittimato al suo prelievo.

Si precisa che le richieste verranno esaminate, caso per caso, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia del minore e delle situazioni concrete rappresentate dai genitori.

Le autorizzazioni verranno concesse in via del tutto eccezionale, salvo la loro revoca in caso vengano meno le condizioni di sicurezza che possono determinare potenziali situazioni di rischio per il minore.

Il Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo "B. Croce"  
P.zza F. De Sanctis, 4  
**66020 PAGLIETA**

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, genitore dell'alunn \_\_\_\_\_ nat  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, frequentante la classe \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_ della scuola  
del comune di \_\_\_\_\_, plesso di \_\_\_\_\_

### C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a \_\_\_\_\_ venga autorizzato/a a uscire da scuola senza accompagnatore incaricato al suo prelievo.

A tal fine, in quanto esercente la potestà genitoriale, dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola (sorveglianza fino al portone esterno ovvero fino al cancello di recinzione, ecc.) e di condividere e accettare le modalità e i criteri previsti dalla scuola in merito alla vigilanza effettiva e potenziale dei minori;
- di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- di essere impossibilitato/a garantire, all'uscita da scuola, la presenza mia o del mio coniuge o di altro soggetto maggiorenne;
- che il tragitto dalla scuola all'abitazione è breve (circa m. \_\_\_\_\_), può essere percorso in un ragionevole arco di tempo ed è a perfetta conoscenza del minore che autonomamente lo percorre da solo anche in altri momenti della giornata;
- che il/la proprio/a figlio/a rientrerà, senza alcuna divagazione, al domicilio eletto;
- di impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
- che l'accoglimento della presente richiesta non è pregiudizievole per l'incolumità del/la proprio/a figlio/a.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

IL GENITORE

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

Prot. n. \_\_\_\_\_/

Paglieta, lì

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta motivata presentata dal genitore dell'alunno/a \_\_\_\_\_  
frequentante la classe \_\_\_\_\_, sez. \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_,  
plesso di \_\_\_\_\_, sito nel comune di \_\_\_\_\_;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal genitore;

CONSAPEVOLE che il mancato accoglimento della richiesta potrebbe determinare non solo grave disagio alla famiglia che, non potendo assolvere al suo obbligo, lascerebbe il minore a scuola costringendola a rivolgersi ad Autorità esterne con ulteriori disagi, comunque difficilmente comprensibili dalla stessa comunità abituata da sempre a vedere i minori tornare a casa senza alcun accompagnatore;

RITENUTO OPPORTUNO evitare disagi alla famiglia e alla comunità, nonché un inutile e non compreso contenzioso;

## AUTORIZZA

il minore di che trattasi ad uscire da scuola senza affidarlo ad altro soggetto legittimato a prelevarlo.

Si dà atto che la presente autorizzazione potrà essere revocata con atto motivato qualora vengano meno le condizioni che ne hanno costituito il presupposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dante Cericola*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

### **19. Codice disciplinare.**

Ai sensi del disposto di cui all'art. 55, secondo comma, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. 150 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative), viene disposta nel sito web di questo Istituto (e riportato nel presente documento) la pubblicazione del codice disciplinare recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni. Tale pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, equivale, a tutti gli effetti, all'affissione dello stesso codice all'ingresso della sede di lavoro. Lo stesso codice, consultabile sul sopra citato sito web, si compone delle seguenti parti.

- **Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale ATA.**
- **Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale docente.**
- **Nuovi illeciti disciplinari validi sia per il personale docente che ATA.**
- **Sanzioni disciplinari Dirigenti Scolastici.**

Il codice disciplinare viene altresì pubblicato all'albo della sede centrale e dei plessi scolastici a cura del docente responsabile di ciascun plesso.

## **Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale ATA (CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09)**

### **ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE**

**1.** *Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:*

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;*
- b) rilevanza degli obblighi violati;*
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;*
- d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;*
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;*
- f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.*

**2.** *La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.*

**3.** *Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.*

**4.** *La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:*

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;*
- b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

- c) *negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;*
- d) *inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;*
- e) *rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;*
- f) *insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;*
- g) *violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.*

**5.** *L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.*

**6.** *La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:*

- a) *recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;*
- b) *particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;*
- c) *assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;*
- d) *ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;*
- e) *testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;*
- f) *comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;*
- g) *alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;*
- h) *manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;*
- i) *atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;*
- l) *violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.*

**7.** *La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:*

- a) *recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;*
- b) *occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;*
- c) *rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;*
- d) *assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;*
- e) *persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;  
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

**8.** La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

c) condanne passate in giudicato:

1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;

2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3. per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

**9.** Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

### **Sanzioni disciplinari relative esclusivamente al personale docente**

(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 richiamato dall'art. 91 del C.C.N.L. comparto scuola quadriennio normativo 2006/2009)

#### **PARTE III – PERSONALE**

#### **TITOLO I – PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO**

#### **CAPO IV – Disciplina**

#### **Sezione I – Sanzioni disciplinari**

##### **Art. 492 - Sanzioni**

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

### **Art. 493 - Censura**

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

### **Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese**

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

- a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

### **Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi**

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- d) per abuso di autorità.

### **Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi**

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.

### **Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio**

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

### **Art. 498 - Destituzione**

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

- a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f) per gravi abusi di autorità.

### **Art. 499 - Recidiva**

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

## **Nuovi illeciti disciplinari validi per il personale docente e ATA (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)**

*(Testo in vigore dal 15 novembre 2009, dopo le modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)*

### **Art. 55 - bis**

*(Forme e termini del procedimento disciplinare)*

*(Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione di-

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

*sciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.*

### **Art. 55-quater**

*(Licenziamento disciplinare)*

*(Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**1.** *Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:*

*a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;*

*b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;*

*c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;*

*d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;*

*e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;*

*f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.*

**2.** *Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.*

**3.** *Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), del il licenziamento è senza preavviso.*

### **Art. 55-sexies**

*(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)*

*(Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**1.** *La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.*

**2.** *Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimen-*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

to disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

### **Sanzioni disciplinari Dirigenti scolastici (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)**

#### **Art. 55 - bis**

*(Forme e termini del procedimento disciplinare) (Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**7.** Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

#### **Art. 55-sexies**

*(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) (Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**3.** Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

#### **Art. 55- septies**

*(Controlli sulle assenze) (Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**6.** Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

#### **Art. 16 Codice disciplinare**

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
  - a) la intenzionalità della condotta, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

- b) *le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;*
- c) *l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.*
- 2. *La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.*
- 3. *Al dirigente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.*
- 4. *La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:*
  - a) *inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;*
  - b) *condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;*
  - c) *alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;*
  - d) *violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;*
  - e) *violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;*
  - f) *inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti;*
  - g) *violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'amministrazione;*
  - h) *violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del d. lgs. n. 165/2001.**L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Amministrazione.*
- 5. *La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001.*
- 6. *La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, e dell'art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.*
- 7. *La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.*
- 8. *La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:*
  - a) *recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5 6 e 7 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;*
  - b) *minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;*
  - c) *manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;*
  - d) *tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;*
  - e) *salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

*al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;*

- f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;*
  - g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;*
  - h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell'istituzione scolastica;*
  - i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;*
  - j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dell'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.*
9. *Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:*
- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;*
  - b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.*
10. *Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:*
- a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001;*
  - b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 18 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);*
  - c) condanna, anche non passata in giudicato, per:*
    - 1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), 20 limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del d. lgs. n. 267/2000;*
    - 2. gravi delitti commessi in servizio;*
    - 3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.*
  - d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;*
  - e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.*
11. *Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 14 (Obblighi del dirigente) e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.*
12. *Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità, da attuarsi tramite pubblicazione nel sito web dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, d. lgs. n. 165/2001.*
13. *In sede di prima applicazione del presente C.C.N.L., il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L. e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d. lgs. n. 150/2009 si applicano dell'entrata in vigore del decreto medesimo.*

## **Nuovi illeciti disciplinari (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)**

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## *di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

*(Testo in vigore dal 15 novembre 2009, dopo le modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)*

### **Art. 55 - bis**

*(Forme e termini del procedimento disciplinare) (Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**7.** *Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.*

### **Art. 55-quater**

*(Licenziamento disciplinare)*

*(Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

**1.** *Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:*

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;*
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;*
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;*
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;*
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;*
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.*

**2.** *Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.*

**3.** *Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), del il licenziamento è senza preavviso.*

### **Art. 55-sexies**

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

*(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) (Testo introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009)*

1. *La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.*

2. *Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.*

### **UN CASO - I genitori non possono "disporre" dell'incolumità del figlio minore coinvolgendo la responsabilità della scuola.**

*I genitori esercenti la patria potestà di un minore (di anni 10), allievo di scuola elementare facente parte di un Istituto comprensivo hanno chiesto al Tribunale di Trieste di disporre, in via cautelare, "i provvedimenti necessari e urgenti affinché il minore potesse rincasare da solo all'uscita di scuola".*

*Il Tribunale con propria ordinanza del 21 ottobre 2010, nel dichiarare che la domanda era priva di qualsiasi fondamento, ha sottolineato che in definitiva la richiesta avanzata dai genitori non era volta ad ottenere una tutela dell'integrità fisica del figlio minore, ma era finalizzata a veder riconosciuta e garantita la pretesa a non esser distolti da quelle occupazioni ritenute prioritarie rispetto all'incolumità fisica del figlio.*

*Il Tribunale richiama in proposito alcuni principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.*

*La suprema Corte ha infatti puntualizzato (Cass. Sez. Un. 27-VI-2002 n° 9346; Cass. 11-XI-2003 n° 16947; Cass. 18-XI-2005 n° 24456) che "l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente immissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto la obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso" e ha qualificato (Cass. Sez. Un. 11-XI-2008 n° 26973) quello che intercorre tra istituto scolastico ed allievo come contratto di protezione avente ad oggetto, tra l'altro, la salvaguardia dell'incolumità degli alunni.*

*Con riguardo al contenuto dell'obbligo di vigilanza ha precisato (Cass. 30-3-1999 n° 3074) che esso permane a carico dell'istituto scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni gli sono affidati "e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate".*

*E anche se il dovere di vigilanza in esame va qualificato come non assoluto, ma relativo dovendosi commisurare all'età e perciò al grado di maturazione del soggetto sorvegliato, esso deve ritenersi comunque sicuramente dettato dalla necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore.*

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

**Nel caso in esame, dunque è stato ritenuto legittimo il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola ove si consideri che non ha ancora compiuto dieci anni, che la casa dista circa 550 metri e la strada è priva di marciapiedi. E' stato altresì valutato negativamente il comportamento della mamma del minore in udienza, in quanto non aperto a trovare una soluzione condivisa che salvaguardasse l'interesse del minore e le esigenze dei genitori e i profili di responsabilità dell'istituto.**

*Le sentenze citate sono disponibili, nel testo integrale, all'interno della Banca dati normativa e giurisprudenziale per il mondo della scuola", ad accesso riservato ai dirigenti in servizio, presente sul sito dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex Indire).*

Paglieta, 12 settembre 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dante Cericola)

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it) url [www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it) C.F. 81001820695

## AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Istituto Comprensivo - **PAGLIETA**

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
(qualifica) \_\_\_\_\_ a tempo indeterminato/tempo determinato, in servizio presso il plesso/sede \_\_\_\_\_, Scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° Grado (cancellare la voce che non interessa), residente e domiciliat\_\_ come da documentazione agli atti di codesto Istituto ovvero domiciliato durante l'assenza nel comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_

### COMUNICA/CHIEDE (cancellare la voce che non interessa)

di assentarsi dal servizio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per complessivi gg. \_\_\_\_\_ per:

- € **Permesso retribuito (artt. 15 e 19 CCNL) per:**
  - € *partecipazione concorso o esame*
  - € *motivi personali o familiari (motivare e documentare)*
  - € *lutto familiare*
  - € *assistenza familiare con handicap in situazione di gravità (art.33 L. 104/92)*
  - € *matrimonio*

€ **Malattia (art. 17 CCNL)**

€ **Aspettativa per motivi di famiglia/lavoro/personali/studio (art. 18 CCNL)**

- € **Congedi parentali (art. 12 CCNL):**
  - € *astensione obbligatoria per maternità (artt. 16 e 17 D.L. 151/2001)*
  - € *astensione facoltativa 0-3 anni*
  - € *astensione facoltativa 3-8 anni* (art. 32 D.L. 151/2001)
  - € *malattia bambino 0-3 anni*
  - € *malattia bambino 3-8 anni* (art. 47 D.L. 151/2001)

€ **Ferie (artt. 13 e 19 CCNL/Scuola 2007):**

n. \_\_\_\_\_ gg. (dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_) *relativi all'a.s.* \_\_\_\_\_

precisa di avere già fruito di n. \_\_\_\_\_ gg.

€ **Altro:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ allega/autocertifica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Paglieta, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### Annotazioni Ufficio

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del procedimento**

aln/comunicaz\_assenza

**VISTO: SI AUTORIZZA**

**Il Dirigente Scolastico**

*(Dante Cericola)*